

**Regolamento per lo
Svolgimento
del Mercatino
Sperimentale
“Svuota cantine
Trova il tuo tesoro al
mercato del riuso”
per recuperare
oggetti e ridurre
l'impatto ambientale**

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 195 del 4/08/2026

Indice generale

1. Campo di applicazione.....	3
2. Area di svolgimento.....	3
3. Requisiti di partecipazione.....	3
4. Spazi espositivi e relativi allestimenti.....	4
5. Tipologia di beni in esposizione e vendita.....	4
6. Modalità di presentazione delle domande e assegnazione degli spazi....	4
7. Modalità di partecipazione.....	5
8. Norme di comportamento.....	6
9. Controlli e vigilanza.....	6
10. Responsabilità.....	6
11. Sanzioni.....	7
Allegato A. - Planimetria con disposizione spazi espositivi.	
Allegato B. - Modulo di domanda di partecipazione.	

Articolo 1 – Campo di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e lo svolgimento del mercatino **“Svuota Cantine - Trova il tuo tesoro al mercatino del riuso”** per recuperare oggetti e ridurre l'impatto ambientale - che si svolgerà in via Sperimentale in loc. Bellavista in Piazza Francia e nei giardini di Piazza Francia sabato 12 settembre 2026 , dalle ore 9:30 alle ore 19:00.
2. Il mercatino può svolgersi inoltre in concomitanza con altre iniziative di carattere commerciale e/o culturale.
3. Il mercatino può svolgersi inoltre in via straordinaria in concomitanza con altre iniziative di carattere commerciale e/o culturale previamente autorizzato con atto di indirizzo della Giunta Comunale anche se a carattere generale.
4. Le norme del presente regolamento si applicano anche ad eventuali svolgimenti straordinari del mercatino e potranno subire anche delle modifiche specifiche in riferimento alle esigenze tecniche necessarie per lo svolgimento degli eventi.

Art. 2 – Area di svolgimento

1. Il mercatino si svolge, di norma, in Loc. Bellavista in Piazza Francia e nei Giardini di Piazza Francia (con dislocazione risultante da planimetria allegata – allegato A) per un numero complessivo di 30 (trenta) spazi.
2. In casi particolari, e/o in concomitanza con altre iniziative, la Giunta Comunale potrà stabilire una localizzazione diversa.
3. Nell'ipotesi di condizioni meteorologiche avverse, e/o di scarsa affluenza di partecipanti, il Comune avrà facoltà di annullare l'evento.

Art. 3 – Requisiti di partecipazione

1. Possono partecipare al mercatino privati cittadini che intendano vendere o scambiare oggetti usati propri. La partecipazione è consentita ad un solo componente per nucleo familiare. Sono ammessi anche minori di 18 anni, purché accompagnati costantemente da un familiare durante la manifestazione.
2. E' preclusa la partecipazione a qualsiasi operatore commerciale, artigiano, non professionista (già "hobbista") e venditore di opere dell'ingegno, che intenda vendere prodotti relativi all'esercizio della propria attività.
3. Possono inoltre essere ammessi alla manifestazione eventuali artisti di strada o operatori dello spettacolo viaggiante che, all'interno degli spazi eventualmente disponibili, svolgono la propria attività nel rispetto delle norme, prescrizioni e indicazioni dettate dalle disposizioni di settore.

Art. 4 – Spazi espositivi e relativi allestimenti

1. Lo spazio massimo assegnabile ad ogni partecipante è: mq 4 per i n. 15 banchi dei minori dislocati nei Giardini di Piazza Francia; mq. 9 circa per i n. 15 espositori di Piazza Francia che potranno effettuare la vendita direttamente dal veicolo o con allestimento del banco/gazebo.
2. Ogni partecipante deve provvedere per proprio conto ad allestire il suo spazio espositivo, procurandosi tavoli e sedie e quanto necessario per la vendita e/o lo scambio del materiale, e mantenendo una distanza di almeno 1,5 metri dagli allestimenti vicini.
3. I partecipanti devono garantire il libero passaggio di eventuali mezzi di soccorso.
4. Trattandosi di un mercatino sperimentale organizzato dall'Amministrazione Comunale, relativamente alle occupazioni di spazi ed aree pubbliche, si applica l'esenzione di cui all'art. 51, lett. c del vigente Regolamento per la Disciplina del Canone Patrimoniale di Occupazione del Suolo Pubblico e di Esposizione Pubblicitaria approvato con Delibera di C.C. n. 3 del 19/02/2024.

Art. 5 – Tipologia di beni in esposizione e vendita

1. Nell'area della manifestazione è consentita l'esposizione di beni di esclusiva proprietà del partecipante. Le cose esposte devono essere usate, possibilmente trasportabili a mano e naturalmente in buone condizioni, pulite e di valore commerciale inferiore e/o uguale a € 70.
2. È vietata la vendita di oggetti nuovi, oggetti antichi con valore superiore a € 70, oggetti preziosi, prodotti alimentari, piante, animali, vestiti, armi e/o materiali esplosivi e/o combustibili.

Art. 6 – Modalità di presentazione delle domande e assegnazione degli spazi

1. L'adesione alla manifestazione dovrà essere presentata da persona maggiorenne tramite l'apposita domanda di partecipazione predisposta dall'Amministrazione Comunale, allegata al presente regolamento (allegato B), che può essere ritirata presso l'ufficio SUAP del Comune di Poggibonsi, negli orari di apertura, o scaricata dal sito internet comunale.
2. Le adesioni dovranno pervenire a partire dalla data di pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on line fino al 9 settembre 2026 con una delle seguenti modalità:

- a mezzo posta ordinaria o raccomandata (le domande dovranno comunque pervenire entro il termine di cui sopra e non saranno concesse deroghe, neanche nel caso in cui si verificassero ritardi dovuti al servizio postale);
- a mezzo consegna diretta all'Ufficio Protocollo (URP) del Comune di Poggibonsi Via Carducci, 1;
- a mezzo Posta Elettronica, anche certificata, ad uno dei seguenti indirizzi
 - sportellounico@comune.poggibonsi.si.it
 - suap.poggibonsi@postacert.toscana.it

3. E' obbligatorio allegare alla domanda di partecipazione una copia di un documento d'identità valido del sottoscrittore (pena l'esclusione dalla partecipazione alla manifestazione). In alternativa la domanda può essere firmata digitalmente dal sottoscrittore stesso.

4. Al fine di garantire il massimo coinvolgimento delle comunità locali, gli spazi sono assegnati in via preferenziale ai cittadini residenti nel Comune di Poggibonsi, dopodiché i rimanenti spazi potranno essere assegnati ai residenti in altri Comuni che abbiano presentato regolarmente domanda.

5. Il proprio spazio espositivo non può essere dato in uso ad altri, a nessun titolo, neppure parzialmente o temporaneamente.

6. L'assegnazione degli spazi viene effettuata dall'Amministrazione Comunale a suo insindacabile giudizio.

Art. 7 – Modalità di partecipazione

1. Il partecipante deve essere presente nello spazio assegnato per tutta la durata della manifestazione.

2. Al fine di facilitare le operazioni di assegnazione degli spazi e le attività di vigilanza e controllo, gli espositori devono esibire sul posto copia della domanda di partecipazione presentata al Comune.

3. In caso di prevista impossibilità a partecipare all'evento, il richiedente è obbligato a darne comunicazione entro le ore 13,00 di venerdì 11 settembre 2026, con le stesse modalità di inoltro della richiesta di adesione alla manifestazione.

4. L'accesso all'area della manifestazione con veicoli è consentito esclusivamente agli espositori nei seguenti orari:

- dalle ore 8,30 alle ore 9,30 per lo scarico del materiale e la preparazione dell'esposizione;
- dalle ore 19,00 alle ore 20,00 per il carico del materiale esposto e la pulizia dello spazio concesso.

5. terminate le operazioni di scarico della merce da esporre, e comunque entro le ore 9:30, gli espositori che preferiranno allestire un banco anziché vendere direttamente dalla loro auto, devono provvedere a spostare i veicoli dall'area della manifestazione e a parcheggiarli negli appositi stalli ove è consentita la sosta.

Art. 8 – Norme di comportamento

1. I rifiuti prodotti durante lo svolgimento della manifestazione non dovranno essere lasciati sul posto. L'area assegnata dovrà essere riconsegnata priva di ogni materiale, pulita ed in perfetto ordine.

2. E' obbligatorio esporre in modo chiaro i prezzi dei singoli oggetti. E' consentito l'uso di un solo cartellino indicante il prezzo in caso di prodotti esposti identici e del medesimo valore.

3. E' fatto inoltre divieto:

- a) di usare strumenti sonori ovvero diffusori o amplificatori di voci;
- b) di introdurre, pubblicizzare e esporre articoli non attinenti alla manifestazione;
- c) di accantonare materiali al di fuori dell'area assegnata e/o di debordare in qualsiasi modo dallo spazio concesso;
- d) di allestire l'area assegnata in modo da occultare gli espositori vicini;
- e) di danneggiare o imbrattare la pavimentazione della Piazza e dei Giardini di Piazza Francia .

Art. 9 – Controlli e vigilanza

Il controllo del corretto svolgimento della manifestazione e del rispetto delle presenti norme e di quelle regionali o nazionali, per quanto applicabili, è demandato alla Polizia Locale e agli organi di vigilanza competenti.

Art. 10 – Responsabilità

Chiunque partecipi al Mercatino in qualità di espositore durante il periodo di utilizzo dello spazio assegnato assume ogni responsabilità sotto il profilo giuridico, fiscale, civile, penale ed amministrativo dell'attività posta in essere, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità per gli eventuali danni che dall'uso dello stesso spazio possano derivare a terzi, privati o pubblici.

Art. 11 – Sanzioni

Salvo che il fatto non sia già previsto da una disposizione regionale o nazionale, le violazioni alle disposizioni del presente regolamento sono sanzionate ai sensi dell'articolo 7bis del D.lgs. 267/2000, con l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00, secondo le disposizioni e procedure indicate dall'articolo 16 della L. 689/1981.

Di seguito, all'interno dei massimi e minimi edittali di cui all'art. 7bis del D.lgs. 267/2000, si predeterminano i massimi ed i minimi effettivamente applicabili in relazione alla specifica disposizione violata, stabiliti secondo l'oggettiva gravità della violazione alla fattispecie astratta ex art. 11 della L. 689/1991:

- per la violazione dell'art. 5, comma 2 - da € 80,00 a € 480,00;
- per la violazione dell'art. 6, comma 7 - da € 80,00 a € 480,00;
- per la violazione dell'art. 7, comma 1 - da € 25,00 a € 150,00;
- per la violazione dell'art. 7, commi 4 e 5 - da € 50,00 a € 300,00;
- per la violazione dell'art. 8, comma 1 - da € 50,00 a € 300,00;
- per la violazione dell'art. 8, comma 2 - da € 25,00 a € 150,00;
- per la violazione dell'art. 8, comma 3, lettere a), b), c), d) - da € 25,00 a € 150,00;
- per la violazione dell'art. 8, comma 3, lettera e) - da € 80,00 a € 480,00.